

Conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni all'Amministrazione.

Art.1- Principi

1. La Comunità Montana svolge i propri compiti privilegiando la valorizzazione della professionalità del personale dipendente.
2. Gli incarichi di cui al presente capo vengono conferiti dalla Comunità Montana nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, proporzionalità ed adeguatezza dei compensi, professionalità, per il perseguimento di obiettivi cui non possa farsi fronte con il personale dipendente.

Art. 2- Casi di esclusione

1. Le norme della presente sezione non si applicano agli incarichi disciplinati da specifiche normative ed a quelli che per la loro particolare natura saranno conferiti a soggetti individuati secondo criteri di fiduciarità.
2. Sono esclusi gli incarichi relativi ad :
 - attività di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000;
 - incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio;
 - incarichi a notai per la stipulazione di atti;
 - incarichi professionali per servizi di cui all'allegato IIA categoria 12 CPC 867 del D.Lgs. 163/2006 attinenti l'ingegneria, l'architettura, l'urbanistica, la paesaggistica e affini, che vengono conferiti ai sensi della citata legge, eccetto gli incarichi di consulenza che invece rientrano nelle norme della presente sezione;
 - incarichi di studio e ricerca conferiti direttamente a istituzioni universitarie o ad altre amministrazioni pubbliche.
 - incarichi conferiti in esecuzione di progetti, accordi o intese stipulati con altri Enti e/o Istituzioni e nel quale Comunità Montana sia stato indicato quale soggetto capofila.
3. Sono altresì esclusi gli incarichi dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

Art. 3- Condizioni per il conferimento di incarichi esterni.

1. E' possibile conferire incarico di cui al presente capo ad un soggetto estraneo all'amministrazione solo ove la prestazione richiesta sia connotata da un alto contenuto di professionalità e richieda pertanto una comprovata specializzazione universitaria e l'eventuale iscrizione a speciali albi od ordini.
2. Per particolari professionalità per le quali è richiesta l'iscrizione in appositi albi ovvero non esistano corsi di specializzazione universitaria, potrà prescindere da tale ultimo requisito previa acquisizione di curriculum attestante comprovata esperienza.

Art.4- Conferimento dell'incarico

1. La Comunità Montana può conferire incarichi di consulenza, studio o ricerca, quando la prestazione richiesta si esaurisce in un'attività di breve durata e si concretizza, normalmente, nel compimento di collaborazione, studi, ricerche, nell'espletamento di consulenze o nel rilascio di pareri su questioni specifiche, in assenza di un particolare potere direttivo dell'amministrazione.
2. Gli incarichi sono di natura continuativa quando si concretizzano in un'attività di durata, anche se collegata al raggiungimento di un obiettivo determinato, e sono svolti in base ad

apposite direttive impartite dall'ente.

3. Normalmente e compatibilmente con le esigenze organizzative e gestionali connesse al tipo di prestazione richiesta, all'incaricato non potrà essere imposto un orario di lavoro fisso o un debito orario minimo, consentendogli di espletare il proprio incarico in autonomia con il solo vincolo del raggiungimento dell'obiettivo e del coordinamento con l'attività front-office e back-office degli uffici comunitari.

Art. 5 - Atti di programmazione

1. Il programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza, nell'ambito del quale gli affidamenti sono conferiti, viene proposto all'Assemblea dalla Giunta Esecutiva in occasione della approvazione del bilancio di previsione e degli atti ad esso connessi.
2. Il programma individua gli obiettivi per la realizzazione dei quali sussiste la necessità di ricorrere ad incarichi in relazione alle singole aree dell'assetto organizzativo e nei limiti di spesa fissati dal presente regolamento.
3. Gli incarichi derivanti da contratti stipulati in vigore della normativa precedente all'entrata in vigore della L. 244/2007, mantengono la loro efficacia sino alla loro scadenza naturale.

Art. 6 - Attestazione del responsabile del servizio

1. Il responsabile del servizio interessato attesta per iscritto:
 - che l'incarico da conferire rientri tra le finalità previste nel programma di cui al precedente punto;
 - l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne disponibili per lo svolgimento dell'attività che si intende affidare al soggetto esterno;
 - che la spesa per l'incarico stesso non superi quella massima prevista dal presente Regolamento e dalle successive deliberazioni di Giunta Esecutiva di adeguamento dell'importo massimo.

Art. 7 - Selezione mediante procedure comparative

1. Il Responsabile procede, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi, da pubblicarsi all'albo e sul sito web del Comune per almeno 7 giorni, nei quali sono evidenziati:
 - l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
 - il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - la sua durata;
 - il compenso previsto;
 - le specifiche competenze professionali richieste, attestate mediante il possesso di diploma di laurea specifica, specializzazione nel settore, iscrizione all'albo professionale.
2. Per il conferimento di incarichi professionali, superiori a 5.000 euro e fino a 20.000 euro, che richiedano un confronto ristretto tra esperti dotati di particolari requisiti di professionalità e di abilità, l'amministrazione si può comunque avvalere della procedura individuata dall'art. 57, comma 6 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006).

Art. 8- Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il Responsabile procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche anche secondo il metodo dell'offerta economicamente

Art. 11 - Formalizzazione dell'incarico

1. Il responsabile formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.
3. Gli incarichi di collaborazione e consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente.
4. Ai contratti si applicano le norme previste dal codice civile sul lavoro autonomo.

Art. 12 - Compensi e liquidazione

1. Il compenso è erogato all'incaricato nel rispetto della normativa fiscale e previdenziale vigente.
2. Il compenso deve essere proporzionato all'attività svolta ed all'utilità che l'amministrazione ricava dalla prestazione. Il compenso è liquidato nei termini previsti dal disciplinare, previa verifica del raggiungimento dell'obiettivo da parte del responsabile del servizio.

Art. 13 - Modalità di svolgimento dell'incarico

1. L'incarico è svolto con autonomia nella determinazione dei tempi e delle modalità per il suo adempimento, salvi il necessario coordinamento con gli uffici o le esigenze connesse alla particolare natura dell'attività esercitata.
2. Entrambe le parti, durante l'esecuzione del contratto, devono comportarsi secondo correttezza e buona fede.
3. La Comunità Montana, in particolare, è tenuto a mettere a disposizione dell'incaricato tutti i dati e le notizie utili al corretto svolgimento della prestazione.
4. L'incaricato non può farsi sostituire nemmeno parzialmente o temporaneamente nell'espletamento dell'incarico, mentre può avvalersi di propri collaboratori nello svolgimento di attività preparatorie o istruttorie, delle quali rimane comunque esclusivo responsabile.
5. In nessun caso all'incaricato potranno essere conferiti poteri di rappresentanza dell'ente verso l'esterno, riservati unicamente al personale assunto con rapporto di lavoro subordinato. E' ammessa, qualora prevista dal contratto, la relazione diretta dell'incaricato con cittadini ed utenti.
6. Al professionista è altresì attribuita la qualità di incaricato del trattamento dei dati personali relativi all'attività espletata, con i conseguenti doveri e responsabilità previsti dal D.Lgs. 196/2003.
7. L'incaricato è tenuto al segreto su dati, atti o notizie apprese nell'espletamento dell'incarico, e deve trattare i dati personali di cui viene a conoscenza garantendone la sicurezza e l'integrità.
8. La Comunità Montana esercita un'attività di controllo dell'operato dell'incaricato, verificandone la rispondenza agli obiettivi assegnati ed impartendo le necessarie direttive ove previsto dal contratto.
9. Per il corretto svolgimento degli incarichi di studio è requisito essenziale la consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte. Per il corretto svolgimento degli incarichi di ricerca è requisito essenziale la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione.

più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:

- a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) precedenti esperienze documentate relative a progetti e attività di contenuto analogo a quello richiesto;
- d) eventuale riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
- e) eventuale ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto;
- f) altri parametri ritenuti opportuni e pertinenti in ragione della specifica tipologia di incarico da affidare.

Art. 9- Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedura comparativa.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti il responsabile può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione ma previa verifica della congruità del compenso, quando ricorrano le seguenti situazioni:
 - a) in casi di particolare urgenza, non imputabili alla volontà dell'Ente, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - c) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;

Art. 10- Requisiti, incompatibilità, obblighi dell'incaricato

1. Gli incarichi di cui al presente capo possono essere conferiti ai cittadini italiani ed a quelli dell'Unione europea.
2. Ove si tratti di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni dovrà essere previamente ottenuta l'autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001
3. L'incarico conferito non comporta per l'incaricato alcun obbligo di esclusività con la Comunità Montana; tuttavia non si può conferire alcun incarico a soggetti che, per l'attività esercitata o per altre circostanze, siano in potenziale conflitto di interessi con il comune committente rispetto alla prestazione da svolgere.
4. Parimenti non possono essere incaricati dall'ente soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale o nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

Art 14- Proroga, integrazione e sospensione dell'incarico

1. Per esigenze sopravvenute o per ragioni eccezionali, non imputabili all'incaricato, entrambe attestate dal responsabile, la durata del contratto può essere prorogata per il tempo necessario al raggiungimento dell'obiettivo.
2. Qualora risulti necessario, il contratto può essere integrato aggiungendo alla prestazione principale altre attività secondarie correlate e strumentali, integrando altresì il compenso nella misura massima del 20% dell'importo inizialmente determinato nell'avviso.
3. Per gravi motivi e su richiesta dell'incaricato o dell'amministrazione il contratto può essere sospeso per una durata massima pari a quella dell'incarico stesso, qualora la sospensione non pregiudichi il raggiungimento dell'obiettivo da parte della amministrazione.

Art 15 - Risoluzione del contratto, penali, recesso

1. Il contratto può essere risolto per inadempimento previa contestazione formale della controparte ed assegnazione di un termine non inferiore a 7 giorni per l'adempimento, salvo il risarcimento di eventuali e maggiori danni. Nel contratto potranno essere previste penali in relazione all'omesso o ritardato svolgimento delle attività richieste o degli obblighi assunti.
2. È ammesso il recesso unilaterale solo se previsto dal contratto, nel rispetto degli eventuali termini di preavviso stabiliti.

Art. 16- Limite massimo di spesa annuo per gli incarichi e le consulenze

1. Il limite massimo di spesa annuo per il conferimento di incarichi disciplinati dal presente regolamento è definito nel bilancio di previsione di ogni singolo esercizio..

Art. 17 - Pubblicazione provvedimento di incarico

1. La determinazione di affidamento dell'incarico è pubblicata sul sito web della Comunità Montana a cura del servizio economico-finanziario, con l'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico, dell'ammontare che ci si è impegnati ad erogare. Il servizio economico-finanziario comunica l'avvenuta pubblicazione sul sito all'ufficio interessato, affinché questo prenda atto che l'incarico conferito è efficace.

Art. 18 – Indirizzi per le società “in house” della Comunità Montana

1. Le società “in house” costituite o costituende della Comunità Montana di Valle Camonica, in materia di conferimento di incarichi disciplinati dal presente regolamento, devono osservare i principi e gli obblighi fissati per gli Enti cui appartengono, nonché i criteri per il controllo dell'Ente Locale sull'osservanza delle regole da parte delle società partecipate.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge e altre normative applicabili agli Enti Locali.